



ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO "ANTONINO RALLO"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI IGRADO

Via Dante, 2 – 91023 Favignana (TP) – Tel/fax 0923/921281
C.M. TPIC80500C Cod. Fiscale 80004810810 E - Mail: tpic80500c@istruzione.it
E - Mail certificata:tpic80500c@pec.istruzione.it Sito web <http://www.icrallo.edu>.

Al personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie
Al DSGA
All'Albo
Al sito WEB della scuola

OGGETTO: VIGILANZA ALUNNI

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza ed applicazione del suddetto Regolamento ed a segnalare situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Massima diffusione del Regolamento Vigilanza Alunni deve essere data da parte del personale:

- agli alunni nel corso delle lezioni a cura del coordinatore dell'insegnante prevalente della classe
- I Fiduciari di Plesso cureranno la sintesi esplicativa del Regolamento Vigilanza Alunni durante l'assemblee con i docenti e i genitori.
- E' altresì prevista la pubblicizzazione all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero:

- al **personale docente** il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Quindi, nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e provando che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante, avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo

adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si deve vigilare attentamente sugli alunni per tutta la durata del tempo scuola, come previsto dalle norme vigenti, ricordando che:

- o il docente è responsabile dei minori affidatigli, anche quando essi escono dall'aula per semplici bisogni fisiologici od altro; in codeste circostanze il docente, pur non cessando la sua responsabilità, chiederà la collaborazione del personale Ata;
 - o la responsabilità del docente cessa al subentrare di altre figure giuridiche adulte (collega, genitore, figura adulta delegata) sulle quali ricadrà la responsabilità civile e penale inerente la Tutela e la Sicurezza del minore;
- al **personale Ata** il servizio di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e nei casi di momentanea assenza del docente; assegna anche il servizio di assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
- Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete:
- o la custodia delle chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;
 - o la sorveglianza dei cortili scolastici per segnalare al DSGA eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti;
 - o la sorveglianza durante l'entrata degli alunni;
 - o la chiusura dei cancelli e delle porte cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni;
 - o l'accoglienza degli alunni ritardatari, da loro accompagnati in classe;
 - o la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.
- Il **Dirigente Scolastico** (art. 25 del D.lgs n.165/2001) l'obbligo:
- o Di organizzazione, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
 - o di predisposizione della necessaria regolamentazione per l'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola;
 - o di attivazione di provvedimenti volti a far approvare un Regolamento di Istituto del Consiglio d'Istituto, previsto dal D.Lgs.297/94, art.10, lett.a.
 - o
- **Ai genitori** non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non autorizzati e convocati dagli insegnanti.

Per responsabilizzare progressivamente gli alunni in merito alla gestione del materiale scolastico da portare a scuola ogni mattina, non è consentito ai genitori recarsi a scuola per consegnare eventuali materiali dimenticati dagli alunni. Questa norma risponde anche a criteri di sicurezza. Ripetute consegne ai bambini di materiale dimenticato tramite dei collaboratori scolastici portano a sguarnire la sorveglianza all'ingresso dell'edificio scolastico.

I collaboratori scolastici dovranno segnalare al Dirigente eventuali casi di reiterata contravvenzione.

Art. 1 – Entrata degli alunni

- a. La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico;
- b. Il personale collaboratore scolastico garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali etc.;
- c. Nessun alunno deve entrare nella scuola prima dell'ora stabilita, *tranne in caso di eventi meteorologici di particolare gravità*;
- d. Gli alunni entrano nell'edificio scolastico cinque minuti prima dell'inizio delle attività

- didattiche, secondo gli orari definiti per ciascun plesso, portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico;
- e. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.
 - f. Il collaboratore scolastico di turno vigila in prossimità dell'ingresso e nell'atrio della scuola;
 - g. Il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. L'eventuale eccezionale ritardo del docente deve essere comunicato tempestivamente nel plesso di appartenenza; nel caso in cui l'eccezionale ritardo dovesse protrarsi, il docente dovrà comunicarlo in Segreteria.
 - h. Al fine di garantire una vigilanza più intensiva, i docenti non possono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante la prima ora di lezione;
 - i. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti ad avvisare gli altri docenti in servizio per affidare loro parte degli alunni;
 - j. Gli alunni in ritardo sono sempre ammessi in classe, ogni ritardo sarà oggetto di idonea registrazione da parte dell'insegnante della prima ora sul registro di classe e personale. Il genitore o delegato deve firmare l'apposito registro dal collaboratore scolastico;

Art. 2 – Vigilanza degli alunni in situazioni di criticità.

- a. In caso di sciopero o di altre situazioni non prevedibili che impediscono la normale attività didattica, saranno tratti tutti i minori non accompagnati dai familiari. La vigilanza è affidata agli insegnanti coadiuvati dai collaboratori scolastici presenti a scuola;
- b. Ai sensi dell'art.139, lett. e) del D.L.vo n.112/98 e dell'art.6, lett. d) della L. R. n.19/2007, la competenza a chiudere le scuole del primo ciclo di istruzione ovvero a sospendere l'attività didattica "in casi gravi ed urgenti" è del Sindaco che in piena autonomia organizzativa e decisionale, può disporre la totale chiusura delle scuole, nel caso che le difficoltà previste o prevedibili siano di tale gravità da compromettere la possibilità, per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo, di raggiungere le varie sedi scolastiche. In tal caso, il Dirigente scolastico comunica al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la sospensione delle attività.;
- c. In caso di sospensione delle attività didattiche, i docenti o i collaboratori in servizio dovranno evitare in modo assoluto che gli alunni arrivati a scuola siano rimandati indietro o lasciati fuori dalla scuola, bensì si garantirà la semplice custodia degli alunni in attesa dei genitori o delegati;

Art. 3 – Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

- a. Durante le attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale;
- b. I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, di sostituzione del collega assente, nell'ambito dell'orario d'obbligo o in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti;
- c. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. In particolare i docenti devono adoperarsi affinché:
 - gli studenti tengano un comportamento consono;
 - i banchi, le aule, e i laboratori siano lasciati in ordine e pulite;
 - le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza (e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno);
 - non siano consumati nelle aule, in momenti diversi dalla ricreazione, panini o bevande;
- d. È vietato, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni fuori dall'aula ma ricorrere ad altri provvedimenti disciplinari;
- e. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dal Responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita, ecc.);
- f. È vietato a tutto il personale e agli alunni portare a scuola oggetti estranei all'uso scolastico in modo particolare se potenzialmente pericolosi;
- g. È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato, un collaboratore scolastico in servizio per la momentanea sorveglianza sugli alunni;

- h. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula e alla momentanea sorveglianza della scolaresca qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti o in caso di assenza del titolare fino all'arrivo del supplente;
- i. I docenti non devono servirsi assolutamente degli alunni e del personale Ata per richieste personali;
- j. Si ricorda, infine, che l'imprescindibile priorità correlata al dovere di vigilanza degli alunni non potrà essere in alcuna forma attenuata da un uso non appropriato del proprio dispositivo telefonico per comunicazioni verso terzi.

Art. 4 – Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti delle classi.

- a. È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.
- b. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza;
- c. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.
- d. In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni.
- e. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano/settore di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
- f. Il supporto nella vigilanza da parte dei collaboratori scolastici dovrà essere maggiormente garantito durante l'intervallo o l'intermensa specie per le classi iniziali (in ragione dell'età dei bambini) o in presenza di particolari situazioni critiche che richiedano un costante monitoraggio degli alunni.
Eventuali, diverse disposizioni verranno comunicate dalla Direzione (Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), specie in caso di organico non completo a livello di collaboratori scolastici, per garantire prioritariamente la sorveglianza della porta di ingresso.

Art. 5 – La vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa.

- a. Durante gli intervalli delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nelle classi.
In particolare i docenti sono tenuti a:
 - sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e non violento, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non urla, non corra, ecc.;
 - far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose come corse e giochi di movimento;
 - regolare un accesso ordinato ai servizi;
- b. controllare gli studenti affinché venga loro impedita la permanenza nei bagni e nelle aule.
- c. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule accompagnati dai docenti;
- d. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito.
- e. Il collaboratore scolastico di turno assisterà gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorveglierà l'atrio e i bagni;
- f. Al fine di garantire una vigilanza più intensiva, i docenti non possono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante gli intervalli;

Art. 6 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

- a. Spetta ai docenti accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi esterni e viceversa; ove

ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario;

- b. Gli spostamenti dall'aula dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.
- c. I docenti sono tenuti a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- d. Spetta ai docenti dell'attività motoria accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.
- e. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Art.7 – La vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari.

- a. La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività.
- b. Gli alunni accederanno ai locali della scuola 5 minuti prima dell'inizio dell'attività e aspetteranno il docente nell'atrio, sorvegliati dal personale ATA;
- c. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.
- d. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, progetti linguistici) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.
- e. I genitori sono invitati a non portare i figli a scuola per le varie riunioni scolastiche e/o incontri scuola-famiglia, ma qualora fossero costretti a farlo dovranno vigilarli personalmente e non lasciarli vagare da soli nei locali scolastici o nel cortile dell'edificio scolastico. LA SCUOLA, IN QUESTO CASO, NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA;

Art. 8 – La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche.

- a. Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, individuerà i docenti accompagnatori e provvederà ad assegnarli nel rapporto di 1 a 15 salvo eventuali casi particolari che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori al fine di garantire una più efficace vigilanza sugli alunni;
- b. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, viene designato anche il docente di sostegno o un altro docente nel rapporto di 1 a 2.
- c. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori;
- d. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.
- e. I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Art. 9 - La vigilanza degli alunni con disabilità.

- a. La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
- b. Il docente di classe, o il docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di gravi handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.
- c. Il collaboratore scolastico ha il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e per la cura dei portatori di gravi handicap.

Art 10 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

In caso di malore, o qualora si ritenga necessario, occorrerà contattare la famiglia che si recherà a scuola per prelevare l'alunno. I docenti segnaleranno nominativo e numero di telefono al collaboratore del piano, che, a sua volta, avviserà il collaboratore preposto o la Segreteria: verrà quindi contattata telefonicamente la famiglia, registrando la telefonata sull'apposito registro.

All'arrivo del genitore, il docente accompagnerà l'alunno per spiegare l'accaduto, affidando

temporaneamente la vigilanza della classe al collaboratore scolastico.

Vengono condivise alcune indicazioni utili per gestire questa evenienza:

- NON FARSI PRENDERE DAL PANICO. CHIAMARE IL NUOVO NUMERO UNICO 112 E SUBITO DOPO LA FAMIGLIA;
- ACCOMPAGNARE L'ALUNNO AL PRONTO SOCCORSO SEGUENDO L'AMBULANZA.
- NON UTILIZZARE I PROPRI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO;
- FARE DENUNCIA COMPILANDO GLI APPOSITI MODULI.

In caso di **scottatura** utilizzare solo acqua fredda, non pomate.

In caso di **epistassi** mettere una borsa del ghiaccio sulla fronte e reclinare il capo in avanti, perché il sangue fuoriesca dal naso e non vada a finire in gola.

Per la **somministrazione dei farmaci** attenersi alle indicazioni fornite dal dirigente nella apposita circolare dell'ottobre 2019.

Si indicano comunque alcune modalità di intervento:

La somministrazione di farmaci in orario scolastico **deve essere formalmente richiesta dai genitori** degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale **a fronte di una certificazione medica** (modulistica disponibile in Segreteria);

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci (**non obbligatoria**, ad eccezione dei farmaci salvavita).

Art 11 - Vigilanza durante il tragitto Aula/Palestra

Durante il tragitto aula/palestra, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di educazione motoria.

In generale qualsiasi spostamento della scolaresca dalla classe dovrà avvenire sotto la supervisione dell'insegnante in quel momento responsabile della vigilanza.

Art. 12 – Vigilanza degli alunni all' uscita da scuola.

L'uscita degli alunni avviene per classi, con la vigilanza del personale docente e collaboratore scolastico di turno;

All'uscita da scuola gli alunni dovranno essere riconsegnati ai genitori/affidatari;

Se un genitore ha la necessità di far uscire l'alunno prima del termine delle lezioni, dovrà venire di persona o mandare un adulto maggiorenne delegato in forma scritta;

I genitori impossibilitati a ritirare i figli delegheranno, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenni;

I genitori che desiderano autorizzare, solamente per per la scuola di I grado, i propri figli minori a tornare a casa da soli a piedi al termine dell'orario scolastico dovranno farlo in forma scritta, mediante apposito modulo, nel quale forniranno le loro motivazioni, adeguatamente sostenute dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, e solleveranno l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità di vigilanza successiva all'uscita autonoma e al di fuori dell'area di pertinenza della scuola;

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

I genitori, in attesa dei propri figli, non devono assembrarsi davanti al cancello, per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato all'interno del cortile.

Nel caso in cui nessun genitore o persona con dovuta delega si presenti a ritirare l'alunno, gli insegnanti comunicheranno ai collaboratori/personale amministrativo il numero di telefono dei familiari.

Qualora non si riuscisse a contattare alcuna persona di riferimento, se ne darà comunicazione al personale di Segreteria o di Direzione che valuterà la possibilità di avviare le procedure o le segnalazioni previste, specie nel caso in cui la situazione di ritardo/abbandono nel ritiro dell'alunno presentasse caratteri di reiterazione.

Un collaboratore scolastico coadiuverà il docente sospendendo l'attività di pulizia dei locali

per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Qualora il docente, dopo un ragionevole periodo di attesa, debba allontanarsi dalla Scuola prima del ritiro dell'alunno, informerà la Direzione che disporrà le procedure del caso, finalizzate a garantire comunque la necessaria sorveglianza.

Art 13 - Infortuni di alunni - adempimenti

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso (ex DLgs. 626/94 poi DLgs 81/08) che devono intervenire con immediatezza.

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio, incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

- avvertire i familiari, ricordando loro che, in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, dovranno poi consegnare il referto o il certificato medico all'ufficio di Segreteria della scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.
- qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti, o sia evidente, che l'infortunio necessiti di intervento o accertamento medico occorrerà contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (nuovo numero unico telefonico 112).
- compilare appena possibile, dunque inoltrare in Segreteria, dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio (redatta sul modello predisposto secondo le indicazioni di seguito riportate).
- anche nel caso di infortuni del personale la denuncia deve essere presentata con le medesime modalità.

Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopraindicato, tenendo sempre informata la Dirigenza riguardo eventuali sviluppi di infortuni occorsi.

Si elencano le principali informazioni da indicare nelle denunce di infortunio:

- NOMINATIVO DELL'INFORTUNATO;
- SCUOLA PRESSO LA QUALE SI È VERIFICATO L'EVENTO (specificando il "locale");
- DATA E ORA DELL'EVENTO;
- NOMINATIVO DI COLUI O COLORO TENUTI ALLA VIGILANZA (se diversi dal denunciante);
- DESCRIZIONE (particolareggiata) DELL'ACCADUTO;
- INDICAZIONE DEI PRIMI SOCCORSI PRESTATI;
- INDICAZIONE DEL FAMILIARE DELL'ALUNNO CONTATTATO;
- FIRMA DEL DENUNCIANTE O DEI DENUNCIANTI.

In caso di qualsiasi dubbio riguardo la compilazione della denuncia di infortunio, si invita a rivolgersi all'ufficio di Segreteria.

Art. 14

L'ingresso nell'edificio scolastico, all'inizio della giornata o durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del dirigente scolastico o della responsabile del plesso, inclusi i genitori degli alunni, i quali sono invece autorizzati ad accedere:

- durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il dirigente;
- in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;
- durante le ore di apertura al pubblico della segreteria.

Si ricorda, inoltre, che durante le riunioni/assemblee non è di norma consentito l'ingresso di minori.

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente.

In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni al dirigente scolastico o alla responsabile di plesso.

Non è permesso sostare nell'edificio scolastico o nel cortile antistante al di fuori degli orari definiti per ogni Plesso.


Il Dirigente Scolastico
Ing Marchese Francesco